



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)
Tel. 0323/516881

E-mail: gpetrelli@notariato.it

www.gaetanopetrelli.it

<https://independent.academia.edu/GaetanoPetrelli>

Verbania, lì 23 settembre 2021

Spett.le Agenzia delle Entrate

dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: Bozza di circolare sulla tassazione del trust. Osservazioni e proposte di modifica o integrazione.

1) – Vincolatività delle risposte a interpello rese prima della stipula dell’atto istitutivo del trust, e non rettificate anteriormente ad esso, anche agli effetti della tassazione del successivo trasferimento ai beneficiari. Materia: disciplina delle imposte indirette. Paragrafo 3 della bozza di circolare – Punto 3.3.1.

1.1. A norma dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000, la risposta a interpello “vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”; Inoltre, “Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante”.

1.2. Come correttamente chiarito dalla Circ. Agenzia Entrate 1 aprile 2016, n. 9/E, § 4.4, la “rettifica” della soluzione interpretativa da parte dell’Ag. Entrate, menzionata all’art. 11, comma 3, è un provvedimento “specifico” rivolto al solo contribuente istante, e non una circolare ad applicazione generalizzata. Occorre, perché la suddetta rettifica sia efficacemente effettuata, che l’Agenzia la notifichi al contribuente prima dell’attuazione del comportamento già prospettato nell’istanza e oggetto di pregressa risposta a interpello.

Da ciò discende che il semplice mutamento dell’orientamento interpretativo da parte dell’Agenzia (come nella specie, con l’emanazione di una nuova circolare) non assume alcun rilievo agli effetti dell’art. 11, comma 3, dello statuto del contribuente.

1.3. La bozza di circolare sulla tassazione del trust, al punto 3.3.1, chiarisce –

correttamente – che il trust è un “*rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria*” e che tutte le vicende del trust (tra cui la dotazione a favore del trustee e il successivo trasferimento ai beneficiari) “*sono collegate alla medesima causa*”. Ciò significa che la questione della tassazione del trust, ai fini delle imposte indirette, non può essere affrontata “atomisticamente”, ma deve essere risolta avuto riguardo all’*intera complessa fattispecie*. La risposta a interpello fornita in occasione dell’atto istitutivo del trust riguarda quindi – agli effetti, in particolare, dell’imposta sulle donazioni – anche la fase del successivo trasferimento ai beneficiari: si tratta di *profili inscindibili* e, per impiegare la medesima terminologia adottata dall’art. 11, comma 3, dello statuto del contribuente, della “*medesima fattispecie*”.

Da ciò consegue – avuto riguardo alle *imposte indirette* – che in presenza di risposta a interpello, *una volta che sia stato stipulato l’atto istitutivo del trust, l’amministrazione finanziaria è definitivamente vincolata dalla risposta fornita* non solo con riferimento alla tassazione dell’atto istitutivo del trust, ma *anche con riferimento al regime fiscale del futuro trasferimento ai beneficiari del trust*: ciò in considerazione dell’unicità della fattispecie complessa, e dell’impossibilità di applicare orientamenti incompatibili alla tassazione dei due atti. Detto in altri termini, *dopo la stipula dell’atto istitutivo del trust l’amministrazione finanziaria non può più notificare al contribuente, a norma dell’art. 11, comma 3, succitato, alcuna rettifica della soluzione interpretativa, a suo tempo fornita con la risposta a interpello.*

1.4. E’, infine, importante precisare che *quanto sopra non discende dal previo assolvimento dell’imposta proporzionale* al momento della registrazione dell’atto istitutivo del trust (imposta che potrebbe essere non ancora pagata: si pensi agli atti sotto condizione sospensiva), *bensì dalla sola attuazione del “comportamento” previsto nell’istanza di interpello* (nella specie, *stipula dell’atto istitutivo del trust*). Pertanto, *anche nel caso in cui le imposte proporzionali non siano state ancora pagate per qualsiasi ragione, l’Agenzia delle entrate non può più notificare alcuna rettifica della soluzione interpretativa, a suo tempo fornita con la risposta a interpello, dopo la stipula dell’atto istitutivo del trust.*

Lo scrivente ritiene opportuno, al fine di dirimere ogni dubbio sulla portata dell’effetto vincolante delle risposte a interpello in relazione al trust – quale unica fattispecie complessa a formazione progressiva – che la circolare chiarisca gli aspetti suindicati.

2) – Distinzione tra il momento di applicazione delle imposte proporzionali (di donazione, ipotecarie e catastali), e il momento rilevante ai fini dell’individuazione delle norme di legge applicabili. Materia: disciplina delle imposte indirette. Paragrafo 3 della bozza di circolare – Punto 3.3.1.

2.1. Si tratta di *due aspetti distinti, che ad avviso dello scrivente la circolare dovrebbe affrontare separatamente*. Come precisato nelle seguenti riflessioni, con specifico riferimento all’imposta sulle donazioni, l’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina dell’imposta di donazione sui vincoli di destinazione non può che condurre ai seguenti risultati:

i) l’imposta proporzionale di donazione – richiedendo l’effettivo arricchimento dei

beneficiari – è applicabile unicamente a seguito del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari stessi, sulla base del valore dei beni, e degli altri elementi fattuali esistenti alla data dell'atto di trasferimento ai beneficiari;

ii) le aliquote, le franchigie, le esenzioni e agevolazioni fiscali, e ogni altro profilo "normativo" rilevante agli effetti dell'imposta di donazione sono quelle stabilite dalla legge vigente alla data dell'atto istitutivo del trust.

2.2. La bozza di circolare aderisce, condivisibilmente, all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è costituito dal "*reale trasferimento dei beni e diritti*", e quindi dal "*reale arricchimento*" dei beneficiari del trust, ossia l'effettivo incremento patrimoniale nella relativa sfera giuridica: il presupposto impositivo viene individuato perciò nell'atto che dà luogo al suddetto trasferimento, mentre la costituzione del vincolo di destinazione non integra al suddetto fine un "autonomo" presupposto (il trasferimento dei beni al trustee essendo meramente strumentale).

Altrettanto condivisibilmente la bozza di circolare afferma, peraltro, che "*il trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa*".

Conseguenziali a quanto sopra sono le seguenti, esatte, affermazioni:

"Pertanto, ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario".

"L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti".

Infine, "*il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento*".

La bozza di circolare, pertanto:

a) fa riferimento alla data dell'atto di trasferimento ai beneficiari al fine di valutare la spettanza delle esenzioni e/o agevolazioni (e delle aliquote e franchigie), in relazione alla persona dei beneficiari; nonché al fine di determinare il valore dei beni trasferiti ai beneficiari stessi;

b) non affronta invece espressamente il problema del momento rilevante ai fini dell'individuazione delle norme di legge applicabili, agli effetti della determinazione di aliquote, franchigie, esenzioni e agevolazioni. Vanno svolte, al riguardo, le seguenti osservazioni.

2.3. Imposta sulle donazioni.

La bozza di circolare ha correttamente chiarito la natura di "fattispecie a formazione progressiva" del trust, e quindi la necessità che ai fini dell'effettiva applicazione dell'imposta proporzionale di donazione si realizzi l'effettivo arricchimento del beneficiario del trust, con il trasferimento dei beni a suo favore.

Ciò non significa, tuttavia, che sia tale trasferimento – autonomamente considerato – il presupposto impositivo ai fini dell'imposta di donazione, dovendo distinguersi tra presupposto e oggetto del tributo.

L'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reistituito "*l'imposta sulle successioni e donazioni sui*

trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni".

L'espressa menzione dei "vincoli di destinazione", accanto ai "trasferimenti", sarebbe priva di qualsiasi rilevanza se solo i secondi rilevassero quale presupposto impositivo. D'altra parte, *il trasferimento da parte del trustee ai beneficiari è un atto avente causa solutoria, che presuppone l'atto istitutivo del trust e trova in esso la propria causa giustificativa*. E' nel momento dell'istituzione del trust che il disponente programma il trasferimento, ed è nell'atto istitutivo che va rinvenuta a ogni effetto di legge la causa negoziale (liberale o di altro tipo), giustificativa dell'effetto traslativo differito. In altri termini, la sequenza atto istitutivo del trust-atto traslativo a favore del beneficiario è profondamente diversa dalla sequenza contratto preliminare-contratto definitivo, per il fatto che solo nel secondo caso l'atto di trasferimento della proprietà è causalmente autonomo (e perciò costituisce autonomo presupposto di applicazione dell'imposta proporzionale).

Di tale circostanza ha tenuto conto il legislatore, individuando il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione nella "*costituzione del vincolo di destinazione*". Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito – e la bozza di circolare aderisce a tale impostazione – che affinché tale imposta possa effettivamente applicarsi, mancando una manifestazione di capacità contributiva anteriormente al trasferimento a favore dei beneficiari, occorre l'effettivo trasferimento a questi ultimi: ma ciò non toglie che è al momento della costituzione del vincolo di destinazione che occorre fare riferimento per individuare la legge applicabile (e quindi le aliquote, le franchigie, le esenzioni e agevolazioni). Ne costituisce conferma la previsione dell'*art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006, che discorre appunto di aliquote (e franchigie) applicabili, tra l'altro, alla "costituzione di vincoli di destinazione di beni"*: se aliquote e franchigie fossero da determinarsi con riferimento al momento in cui ha luogo il trasferimento al beneficiario del vincolo, il comma 49 avrebbe dovuto menzionare unicamente i trasferimenti, e non la costituzione dei vincoli. E anche gli atti pubblici e le scritture private, menzionati dal comma 53 agli effetti della disciplina transitoria, non possono che riguardare l'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Quanto sopra, del resto, è conforme ai principi generali del diritto tributario: in materia di imposte indirette, è all'atto contenente la causa del trasferimento che occorre fare riferimento, quale presupposto di applicazione dell'imposta: ed è inevitabile che sia così, perché per esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento delle parti non si può assoggettare il trasferimento di ricchezza a un'imposta determinabile solo successivamente al perfezionamento dell'atto con cui si programma il trasferimento (nel caso del trust, anche anni o decenni dopo il perfezionamento dell'atto istitutivo). E' questo il senso più profondo individuabile – *in subiecta materia* – nel disposto dell'art. 23 della Costituzione, oltre che in diverse disposizioni dello statuto del contribuente: da quella che statuisce l'eccezionalità delle norme (retroattive) di interpretazione autentica (art. 1, comma 2), a quella che sancisce il generale *principio di irretroattività* delle norme tributarie (art. 3, comma 1), a quella che sancisce il principio di conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi (art. 5), per finire con il fondamentale principio di affidamento (artt. 10 e 11). Sulla base di questi principi, le parti interessate hanno diritto di conoscere – al momento del perfezionamento dell'atto istitutivo del trust – le norme regolatrici del trattamento tributario applicabile alla liberalità indiretta effettuata a favore dei beneficiari.

In relazione alle agevolazioni fiscali, quanto sopra vale a maggior ragione, tenuto conto del fatto che le norme di agevolazione hanno quale precipua ricorrente finalità quella di incentivare determinati comportamenti dei contribuenti, e ciò può avvenire solo quando la norma agevolatrice sia conosciuta al momento della formazione dell'atto. Fermo restando che i presupposti "fattuali" dell'agevolazione (es., il rapporto di parentela o di coniugio) devono essere verificati nel momento in cui il trasferimento di ricchezza ha luogo.

E' agevole ravvisare, nella disciplina suesposta, un'*analogia di trattamento con gli atti sottoposti a condizione sospensiva* (cfr. l'art. 27 del d.p.r. n. 131/1986, applicabile anche agli effetti dell'imposta di donazione). Invero, anche se l'atto di trasferimento dei beni ai beneficiari non può definirsi, tecnicamente, una condizione, la *ratio* comune alle due ipotesi può individuarsi nel fatto che in entrambi i casi la causa dello stesso risiede nell'atto che programma il trasferimento (sia esso l'atto condizionato, o l'atto istitutivo del trust); ed è al momento di tale atto che sorge l'esigenza delle parti interessate a conoscere il regime tributario applicabile. Nel caso della condizione sospensiva, il trasferimento ha luogo automaticamente al verificarsi della condizione, mentre nel caso del trust esso ha luogo per opera del trustee, ossia di un soggetto per definizione non interessato, e non coinvolto economicamente in proprio nel trasferimento di ricchezza. Né costituisce elemento discriminante, agli effetti del trattamento tributario, la retroattività della condizione, che può essere derogata dalle parti (art. 1360 c.c.) senza che il trattamento degli atti condizionati ne risulti modificato.

In definitiva, per tutte le suesposte ragioni occorre distinguere tra il momento in cui si verifica il *presupposto impositivo* (atto istitutivo del trust, costitutivo del *vincolo di destinazione*) e quello in cui deve aver luogo l'*applicazione dell'imposta* (atto di *trasferimento ai beneficiari*): in conformità ai principi generali, è la legge vigente al momento dell'atto istitutivo del trust che determina aliquote, franchigie, esenzioni e agevolazioni fiscali.

2.4. Imposte ipotecarie e catastali.

Discorso diverso è quello relativo alle imposte ipotecarie e catastali. A norma del D. Lgs. n. 347/1990, sono assoggettati alle suddette imposte, in misura proporzionale, da un lato le *formalità di trascrizione* aventi ad oggetto i "trasferimenti" di proprietà e altri diritti reali (art. 1 del decreto, e art. 1 della tariffa allegata), dall'altro lato le "*volture catastali*" (art. 10 del decreto). *Entrambi questi presupposti vengono a esistenza, evidentemente, solo a seguito dell'atto che dà luogo al trasferimento di proprietà dal trustee ai beneficiari.*

Ne consegue che, agli effetti delle imposte ipotecarie e catastali, sia l'applicazione dell'imposta, sia la determinazione della base imponibile e l'individuazione degli altri presupposti "fattuali", sia l'individuazione della legge regolatrice di ogni profilo rilevante per l'applicazione delle imposte (tra cui le aliquote, le esenzioni e agevolazioni), devono aver luogo con riferimento alla situazione di fatto e alla legge vigente nel momento in cui verrà perfezionato l'atto di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari.

3) – Applicazione delle imposte indirette ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., anche laddove collegati ad affidamento fiduciario dei beni vincolati. Materie: disciplina delle imposte dirette e indirette. Paragrafi 2 e 3 della bozza di circolare.

3.1. La bozza di circolare accenna – al punto 1, avente ad oggetto l’inquadramento civilistico – ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Al successivo punto 2.2, la circolare accenna – agli effetti delle imposte dirette – agli “istituti aventi analogo contenuto” al trust, affermando che tale espressione avrebbe lo scopo di indicare la “*possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso*”, sul presupposto che “*per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust*”¹.

Sul punto occorre, tuttavia, rilevare, che il vincolo di destinazione di diritto italiano, suindicato, contiene tutti gli elementi essenziali e caratterizzanti, a norma dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’istituto del trust. Infatti, parafrasando il testo del medesimo articolo 2:

1) – il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter è istituito dal disponente (o «conferente»), con atto tra vivi o *mortis causa*;

2) – i beni destinati sono posti sotto il *controllo* di un fiduciario (qualifica che può essere assunta dallo stesso disponente) nell’interesse di uno o più beneficiari. Correlativamente, tale controllo è sottratto al disponente in quanto tale;

3) – i beni destinati costituiscono una *massa distinta* e non fanno parte del patrimonio del fiduciario;

4) – i beni destinati sono *intestati* a nome del fiduciario;

5) – il fiduciario è investito del *potere* e onerato dell’*obbligo*, di cui deve rendere conto, di *amministrare, gestire o disporre* dei beni destinati secondo i termini dell’atto di destinazione e le norme particolari impostegli dalla legge.

Non può dubitarsi, pertanto, del fatto che il vincolo di destinazione a norma dell’art. 2645-ter c.c., specie quando accompagnato dall’affidamento fiduciario dei beni a un terzo, presenti *tutte le caratteristiche tipiche del trust*.

Né può dubitarsi che – anche ove si escludesse l’inquadramento del richiamato vincolo di destinazione nella categoria del trust – a seguito dell’imposizione di un vincolo di destinazione sui beni si configura – ai sensi dell’art. 73, comma 2, del t.u.i.r., una delle “*altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo*”.

Coerentemente con quanto sopra, del resto, l’“[Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione](#)” europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE in data 27 aprile 2020, n. C136, indica per l’Italia il “vincolo di destinazione”, oltre al “*mandato*

¹ Secondo la bozza di circolare, “*La norma ricomprende, quindi, nel suo ambito di applicazione gli istituti aventi contenuto analogo a quello del trust. La precisazione ha l’obiettivo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, valorizzando, di contro, istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei trust. Al riguardo, la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E ha rilevato che il legislatore ha tenuto conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso. La stessa circolare precisa, inoltre, che per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust*”.

fiduciario”.

3.2. Per le suesposte ragioni, si ritiene opportuno che la circolare affronti brevemente la questione, chiarendo:

A) – al paragrafo 3, che le conclusioni raggiunte – agli effetti delle imposte indirette – in relazione al trust valgono anche per i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.;

B) – al paragrafo 2, che ai fini delle imposte dirette il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. è equiparabile al trust.

Distinti saluti

Dott. Gaetano Petrelli